

## STATUTO

CENTRO RICREATIVO MERCATALE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SASSOCORVARO PS VIA P. GORI 1

Codice fiscale: 01223550417

Numero Rea: PS - 87884

Impresa in fase di aggiornamento

Impresa in fase di aggiornamento

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2006 - Statuto completo da pag 2 a 21

STATUTO

della Società a responsabilità limitata denominata  
"CENTRO RICREATIVO MERCATALE S.r.l."

Costituzione e sede

**Articolo 1) Costituzione.**

1.1. Ai sensi dell'articolo 2462 e seguenti del codice civile, è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: "CENTRO RICREATIVO MERCATALE S.r.l."

**Articolo 2) Sede**

2.1. La società ha sede nel Comune di Sassocorvaro (PU) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Oggetto sociale

**Articolo 3) Oggetto sociale.**

3.1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

-la gestione, la locazione e la sublocazione di immobili ad uso ricettivo, commerciale, industriale e residenziale. Potrà svolgere ogni utile iniziativa ricreativa, ricettiva, promozionale e commerciale anche a favore degli abitanti del posto e delle tradizioni locali;

la creazione e gestione di un pubblico ritrovo per soci e non, con finalità ricreative, sportive ed amatoriali in genere, potrà anche gestire bar, sala giochi, sala da ballo, nonché somministrare al pubblico alimenti e bevande, potrà svolgere ogni iniziativa ricreativa e promozionale a favore degli abitanti del posto e delle tradizioni locali.

3.2. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali o connesse allo svolgimento delle attività di cui sopra, ivi compresa l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari. La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Può rilasciare inoltre fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore ed anche nell'interesse di terzi. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi

vigenti in materia non nei confronti del pubblico o a fini di collocamento.

#### Durata

##### **Articolo 4) Durata**

4.1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### Capitale Sociale

##### **Articolo 5) Capitale Sociale.**

5.1. Il capitale è fissato in €. 11.700,00 (undicimilasettecento virgola zero zero) ed è divisibile in quote ai sensi di legge.

5.2. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.3. I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

5.4. Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art.2482-bis, secondo comma, codice civile.

5.5. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

#### Diritti dei soci

##### **Articolo 6) Diritti dei soci.**

6.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.2. I diritti di cui al precedente punto 6.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

6.3. Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, co. 2, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta,

comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

#### Partecipazioni

##### **Articolo 7) Partecipazioni.**

7.1. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante

comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile

7.2. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

#### Trasferimento delle partecipazioni

##### **Articolo 8) Trasferimento delle partecipazioni.**

8.1. Ai fini dei seguenti articoli è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

8.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoptate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

8.3. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta al diritto di prelazione.

8.4. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dal comma 8.12.

8.5. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può

riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

8.6. In caso di concorso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitino, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente acquistato da soci, si rientra nella previsione del comma 8.4.

8.7. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

8.8. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve

dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

8.9. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo nelle forme di cui all'articolo 2470 codice civile.

8.10. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

8.11. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del

corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione

deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento della procedura arbitrale, detta stipula e detto pagamento devono avvenire entro quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

8.12. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione. Qualora, decorsi detti trenta giorni, il negozio di trasferimento non sia stato perfezionato, dovrà essere ripetuta l'esatta procedura di cui sopra.

8.13. Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci.

8.14. Il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, codice civile, non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti al socio alienante; in caso di successione mortis causa, detti particolari diritti si estinguono.

**Articolo 9) Trasferimento delle partecipazioni mortis causa.**

9.1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento di cui al seguente punto. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto devono comunicare per iscritto all'organo amministrativo l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori entro trenta giorni dalla morte.

9.2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e dei primi cinque esclusi in sede dell'ultima votazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, deve comunicare per iscritto agli eredi o ai legatari del socio defunto il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato e liquidare la quota agli eredi secondo la disponibilità di cassa. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

9.3. Fino a quando non sia pervenuto il gradimento l'erede o il legatario non può essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Titoli di debito

**Articolo 10) Titoli di debito.**

10.1. Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Finanziamenti dei soci

**Articolo 11) Finanziamenti dei soci.**

11.1. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

11.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Diritto di recesso

**Articolo 12) Diritto di recesso.**

12.1. Hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro partecipazioni al capitale sociale, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, terzo comma, codice civile, e in caso di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione (art. 2481-bis, co.1)

12.2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater codice civile.

12.3. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

12.4. In detta comunicazione devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto di recesso è esercitato.

12.5. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata perviene alla sede legale della società.

12.6 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

12.7. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473, fatta salva l'unanime decisione di ricorrere alla clausola compromissoria.

12.8. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

12.9. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e semprechè non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art.2482 e, qualora sulla base di esso e sulla base delle disponibilità liquide o altre attività finanziarie prontamente liquidabili non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

12.10. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

12.11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Esclusione del socio

#### **Articolo 13) Esclusione del socio.**

13.1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: fallimento, interdizione, incapacità, impossibilità di eseguire la prestazione d'opera o di servizi oggetto del conferimento.



13.2. L'esclusione del socio è decisa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

13.3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui all'articolo 24 del presente statuto; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

13.4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 codice civile per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

13.5. Ai sensi dell'articolo 2473-bis codice civile è vietata la possibilità di liquidazione della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Decisioni dei soci. Competenze e modalità

**Articolo 14) Decisioni dei soci. Competenze e modalità.**

14.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal codice civile, dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

14.2. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2482-bis;
- g) lo scioglimento anticipato della società;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) la revoca dello stato di liquidazione;
- l) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- m) la domanda di ammissione ad amministrazione controllata;
- n) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle

medesime.

14.3. Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

14.4. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art.15, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Il metodo di adozione delle decisioni è stabilito dall'organo amministrativo

Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

**Articolo 15) Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare.**

15.1. Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 14.2 lettere d), e) , f), g), h), i), l), m), e n), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme per il funzionamento della società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

15.2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché nel territorio dell'Unione Europea.

15.3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nonché di eventuali altre convocazioni successive, qualora anche la seconda convocazione non raggiunga il quorum richiesto.

15.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare

una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

15.5. Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti da almeno 5 giorni nel libro soci.

15.6. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, né ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, sindaci, revisori o dipendenti di queste.

15.7. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano anche un segretario che la assista, a maggioranza dei diritti di voto assegnati. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

15.8. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

15.9. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto senza indugio e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

15.10. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve

consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

**Articolo 16) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta.**

16.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

16.2. Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

16.3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

16.4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

16.5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli

amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

16.6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

16.7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Decisioni dei soci sulla base del consenso espresso per iscritto

**Articolo 17) Decisioni dei soci sulla base del consenso espresso per iscritto.**

17.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita

proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 16.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

17.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 18.

17.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

17.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

17.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Assemblea e decisioni dei soci. Quorum costitutivi e  
deliberativi

**Articolo 18) Assemblea e decisioni dei soci. Quorum costitutivi e deliberativi.**

18.1L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, anche fuori dalla sede della società, con lettera raccomandata, o mezzo equivalente, spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni

prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni euro di capitale sottoscritto.

Anche senza formale convocazione, l'Assemblea è egualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria con la presenza dell'intero capitale sociale e dell'organo amministrativo.

18.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente sarà eletto dall'Assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto da notaio. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

18.4 L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, nelle successive, qualunque sia la percentuale di capitale presente, a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il disposto del successivo articolo 22.2, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria delibera sempre col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale

18.5. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

18.6. Sono in ogni caso assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione, è comunque richiesto il consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata.

18.7. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, codice civile, è necessario il consenso di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

18.8. Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

18.9 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Amministrazione

#### **Articolo 19) - L'Organo Amministrativo**

19.1 - L'Organo amministrativo.

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri o da un Amministratore Unico. La nomina dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri spetta all'Assemblea, salvo per i primi nominati nell'atto costitutivo previa scelta della forma dell'organo amministrativo. I componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono essere eletti tra i soci e fra i non soci. L'organo amministrativo, comunque formato, potrà durare in carica a tempo determinato o a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, con possibilità di rielezione.

19.2 - Componenti dell'organo amministrativo

Non possono essere nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione o come Amministratore Unico le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici.

I dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Il Presidente del C.d.A. e gli amministratori delegati vengono nominati dall'assemblea dei soci che determinerà i loro poteri e compiti.

19.3 - Responsabilità degli amministratori

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono solidalmente responsabili verso

la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori, in caso di amministrazione collegiale, che avendo cognizione dell'atto che si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

#### 19.4 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

#### 19.5 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti



relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga

dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### 19.6 - Poteri

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed in genere ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea.

#### 19.7 Limiti ai poteri eventualmente attribuiti agli amministratori delegati e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nel caso in cui l'assemblea dei soci abbia nominato uno o più amministratori delegati o abbia attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione particolari poteri, il Consiglio di Amministrazione stesso può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea all'Amministratore Unico o al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la decisione in ordine alla fusione, le decisioni in ordine alla scissione.

Gli organi delegati riferiscono periodicamente al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, ove nominato, sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può chiedere agli organi delegati che siano fornite all'organo amministrativo informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.

#### 19.8 - Decisioni per consultazione

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza

l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

#### 19.9 - Impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società qualora cagionino un danno patrimoniale alla società possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori assenti o dissenzienti e ove esistenti dagli organi di controllo. Sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

#### 19.10 - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ed agli Amministratori delegati nell'ambito delle deleghe con firma disgiunta;

Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

#### 19.11 Compenso all'Organo Amministrativo

Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato dall'Assemblea dei soci. Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'Assemblea dei soci.

Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili.

#### 19.12 - Direttori generali

L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, scegliendoli anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri anche di rappresentanza ed il compenso.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.

#### Controllo

### **Articolo 20) - Controllo**

#### 20.1 - Controllo legale dei conti

L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno, nominerà un

revisore o il Collegio sindacale determinandone competenze e poteri, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il controllo legale dei conti deve essere fatto dal Collegio sindacale quando il capitale non è inferiore a quello minimo previsto per la società per azioni oppure se per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2935 bis; l'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati; nei casi sopra previsti al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il controllo del revisore o del Collegio sindacale è limitato al controllo legale dei conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.

L'assemblea dei soci che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.

#### Divieto di concorrenza

##### **Articolo 21) Divieto di concorrenza**

21.1 Ciascun membro dell'organo amministrativo e ciascun socio può svolgere attività concorrenziale rispetto a quella societaria solo con il consenso dell'assemblea dei soci.

#### Bilancio e utili

##### **Articolo 22) Bilancio ed utili.**

22.1. Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

22.2. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

22.3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che gli stessi con la relativa decisione di approvazione del bilancio non deliberino speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o di altra destinazione, oppure dispongano di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

22.4. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrivono a favore della società.

#### Scioglimento e liquidazione

**Articolo 23) Scioglimento e liquidazione.**

23.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

23.2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

23.3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter codice civile.

Clausola compromissoria

**Articolo 24) Clausola compromissoria.**

24.1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un Arbitro tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle:

- insorgenti tra i soci;
- insorgenti tra i soci e la società;
- promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti;
- relative alla validità delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci;
- relative all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo.

24.2. L'arbitro è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Urbino.

24.3. Entro novanta giorni dalla nomina l'arbitro decide secondo equità con lodo non impugnabile, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari all'arbitro compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

24.4. L'arbitro stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

24.5. Le decisioni sui contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione della società in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della stessa sono deferite a un terzo nominato, entro 10 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Urbino. Il terzo decide entro 10 giorni con decisione non reclamabile.

24.6. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci assunta con la

maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente atto costitutivo.

NORME DI RINVIO

25.1 Per tutto quanto qui non previsto valgono le norme di legge vigenti in materia e quelle sancite dal Codice .

F.to Mercatelli Livio

F.to Notaio Marco Paladini segue sigillo.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 DEL DPR N.445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO, AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.5501 DEL 16/10/1982 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.